

ACCORDO

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Direzione Regionale per l'Emilia Romagna codice fiscale 01165400589, rappresentata dal Direttore regionale dr. Mario Longo in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Bologna, Galleria 2 agosto 1980, 5/A;

e

la Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione), codice fiscale 800.625.903.79, con sede in Viale Aldo Moro 52, Bologna, rappresentata dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali dott.ssa Kyriakoula Petropulacos;

PER

LE MODALITA' DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE E/O AMBULATORIALI

PREMESSO CHE

- Ù l'art.11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- Ù in data 4 febbraio 2013 l'INAIL e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato un Accordo quadro finalizzato a definire le modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte di INAIL agli infortunati e tecnopatici;
- Ù in data 23 luglio 2014 l'INAIL Direzione regionale Emilia Romagna e la Regione Emilia Romagna hanno sottoscritto un accordo integrativo finalizzato all'erogazione, in favore degli infortunati e tecnopatici, di prestazioni integrative di cui l'art.11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;

tutto ciò premesso

le parti stipulano il presente accordo con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali.

Art.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Oggetto

1. Il presente accordo ha per oggetto l'erogazione, tempestiva ed efficace, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze tra la Regione Emilia Romagna e l'INAIL .

2. A tal fine le parti concordano che è importante l'utilizzo dei ricettari del SSN da parte di INAIL, in quanto ente pubblico, per la prescrizione di prestazioni erogabili con oneri a carico del SSN. Tale opportunità permette più agevolmente l'analisi della domanda di prestazioni sanitarie legate agli infortuni sul lavoro, un miglioramento dei tempi di attesa delle prestazioni necessarie al recupero funzionale e un più puntuale controllo della spesa.

Art. 3 Prescrizioni su ricettari regionali

1. Le prestazioni integrative saranno erogate con oneri ad esclusivo carico di INAIL.

2. Qualora nel percorso sanitario/riabilitativo si prevedano anche prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali previste nei LEA (livelli essenziali di assistenza), queste ultime rimarranno a carico del SSR soltanto se prescritte da medici del SSR o da medici INAIL su ricettario fornito dalla Regione Emilia-Romagna, in forma dematerializzata o cartacea, e limitatamente ai casi di infortunio o di tecnopatia denunciati all'INAIL.

3. L'INAIL individua i propri medici prescrittori per la prescrizione di prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali limitatamente ai casi di infortunio e di tecnopatia denunciati all'Istituto stesso.

4. La Regione inserisce i medici individuati da INAIL, ai sensi del precedente comma 3, nei propri elenchi dei medici prescrittori ai sensi della L. 326/2003.

Art. 4

Prenotazione delle prestazioni

1. L'INAIL, previa acquisizione dei previsti nulla osta da parte delle Direzioni centrali competenti, quanto agli aspetti tecnici informatici adotterà un sistema prescrittivo informatizzato integrato al sistema SAR/SAC, secondo le specifiche regionali, (art. 11, comma 16 DL 78/2010 e del DM 2 novembre 2011).

2. La Regione si impegna a fornire supporto tecnico all'integrazione del sistema di cui al comma 1 del presente articolo o, su richiesta di INAIL, a rendere disponibile un sistema web di prescrizione de-materializzata già integrato SAR/SAC.

Art. 5

Percorsi dedicati

1. L'INAIL e la Regione si impegnano, reciprocamente, a concordare modalità di facilitazione nell'individuazione di percorsi dedicati che, in tempi appropriati, garantiscano l'accesso alle prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali limitatamente ai casi di infortunio e di tecnopatia denunciati all' INAIL per favorire un reinserimento al lavoro nei tempi più opportuni tramite l'utilizzo delle classi di priorità appropriate, nell'ambito della prescrizione.

Art. 6

Convenzioni

1. La Regione, attraverso le Aziende sanitarie, nell'ambito di una reciproca collaborazione, si impegna a stipulare appositi accordi con le Direzioni territoriali INAIL presenti nel territorio regionale finalizzati all'implementazione del sistema CUP (Centro unificato di prenotazione).

2. L'INAIL contestualmente si impegna, non appena ricevute le approvazioni da parte delle Direzioni centrali competenti, a operare alla suddetta implementazione con le Aziende sanitarie nell'ambito di una reciproca collaborazione .

Art.7
Durata

1. Il presente accordo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.8
Recesso unilaterale

1. Le parti potranno recedere dal presente accordo con il preavviso di almeno sei mesi.

Art.9
Controversie

1. Le parti convengono che qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione dal presente accordo, la controversia sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, al Foro di Bologna.

Art.10
Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al DPR 26/4/1986 n. 131e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente. E' altresì esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche. Il presente accordo sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto a protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. per la forma contrattuale si richiamano gli art. 2702 2704 del c .c. e l'art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Bologna, data

firmato digitalmente

PER L'INAIL
Il Direttore regionale
per l'Emilia Romagna
dott. Mario Longo

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Il Direttore Generale sanità
e politiche sociali
dott.ssa Kyriakoula Petropulacos